



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 12/17

Dec. n. 4/18

Il giorno 16 marzo 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

1) M.C. "LAMBRETTA CLUB SIRACUSA", codice 9403 con recapito in Rosolini (SR) alla via P. Mascagni, n. 56, affiliato 2017 il 27.10.2017; riaffiliato 2018 il 30.01.2018;

2) MONACO LUIGI, nato a Santa Teresa di Riva (ME) il 12.12.1960 e residente in Rosolini (SR) alla via Botticelli n. 2, tesserato 2017 con il M.C. LAMBRETTA CLUB

SIRACUSA (del quale è PRESIDENTE) con tessera n° 17015254; tesserato 2018 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA (del quale è PRESIDENTE) con tessera n° 18102392;

3) BRACCHITTA ISIDORO, nato a Ragusa il 5.12.1959 e residente in Santa Croce Camerina (RG) alla via Scaramia n. 4, tesserato 2017 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA (del quale è VICE PRESIDENTE) con tessera n° 17015255; tesserato 2018 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA (del quale è VICE PRESIDENTE) con tessera n° 18102391;

4) DI DIO GIACOMO, nato a Modica (RG) il 6.02.1956 e residente in Rosolini (SR) alla via XVIII Aprile n. 51, tesserato 2017 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA (del quale è SEGRETARIO) con tessera n° 17015256;

5) NOTO BARTOLO, nato a Grammichele (CT) il 5.07.1970 e residente a Noto (SR), alla via C.da Coda di Lupo, tesserato 2017 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 17015257;

6) GARAFFA VINCENZO, nato a Rosolini (SR) il 23.07.1970 ed ivi residente alla via Sacro Cuore n. 15, tesserato 2017 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 17015258; tesserato 2018 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 18102388;

7) MELI MATTEO, nato a Modica (RG) il 22.07.1974 e residente in Rosolini (SR) alla via Pietro Mascagni n. 56, tesserato 2017 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA con tessera n° 17013978; tesserato 2018 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 18102389;

8) FRATANTONIO LUIGI, nato a Modica (RG) il 31.03.1973 e residente in Rosolini (SR) alla via Sant'Alessandra n. 101, tesserato 2017 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA con tessera n° 17013981; tesserato 2018 con il M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA con tessera n° 18102376;

tutti elettivamente domiciliati presso il nominato difensore di fiducia avv. Valerio Greco, con studio in Salerno alla via Generale Adalgiso Amendola n. 10, indirizzo di posta elettronica certificata: valeriogreco@puntopec.it;

tutti incolpati di:

violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di Giustizia ed 1 e 28 del

R.M.M., (il 1° in qualità di affiliato responsabile, il 2° quale presidente dello stesso, dal 3° al 6° quali componenti del consiglio direttivo, il 7° e l'8° quali referenti ed organizzatori di fatto dell'evento come risultanti dalla locandina del medesimo),
per aver organizzato e tenuto il 10 dicembre 2017 a Rosolini (SR), un evento denominato "TARTARUGHE IN PISTA" senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei competenti uffici federali, nonché per avere – dopo che il Co. Re. Sicilia ne aveva fatto rilevare l'abusività – strumentalmente revocato lo stesso, salvo poi riproporlo e tenerlo in pari data, con le medesime forme e modalità, predisponendo nuova locandina pubblicitaria di fatto identica ma senza i loghi del CONI e della FMI e con la locuzione "evento svolto solo ai fini sociali" (in netto contrasto con quanto previsto dal programma del medesimo sia in tema di iscrizioni aperte a tutti che di "saluti e ringraziamenti finali ai clubs intervenuti").

Svolgimento del processo

Con atto di deferimento emesso in data 15.12.2017, il Procuratore federale disponeva il deferimento del M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA, nonché, personalmente, del presidente dello stesso e di tutti i membri del consiglio direttivo, al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 21.12.2017, a mezzo del quale veniva disposta la citazione dei predetti all'udienza del 28 febbraio 2018, con provvedimento regolarmente notificato.

A data 27.02.2018, in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento fatta pervenire dall'avv. Valerio Greco in qualità di difensore nominato del M.C. LAMBRETTA CLUB SIRACUSA, era disposto il rinvio dell'udienza dibattimentale originariamente fissata per il 28.02.2018, differita al 16 marzo 2018, con nuovi avvisi alle parti.

In pari data, il presidente del Tribunale federale, verificata la regolarità delle notificazioni, in assenza dei deferiti, tutti rappresentati dall'avv. Valerio Greco, dichiarava aperto il dibattimento.

Esaurita la discussione, in sede di conclusioni il Procuratore federale chiedeva applicarsi l'art. 29 del Regolamento di Giustizia, con affermazione di responsabilità dell'affiliato di cui al numero 1, nonché dei tesserati di cui ai numeri da 2 ad 8, e conseguente applicazione della sanzione di mesi 2 di sospensione della qualità di affiliato per il moto club e di sospensione della tessera per i componenti del consiglio direttivo per mesi due.

La difesa chiedeva dichiararsi l'estraneità del moto club a tutta la vicenda e pronunciarsi l'assoluzione di tutti i deferiti perché il fatto non sussiste, con condanna al risarcimento per lite temeraria del Co. Re. Sicilia.

All'esito della Camera di Consiglio il presidente del Tribunale federale dava lettura del dispositivo in udienza, riservando il deposito della motivazione in giorni 10.

Motivazione

Al vaglio delle risultanze dibattimentali, non emergono compiute evidenze che consentano di pervenire a un giudizio di responsabilità in ordine ai fatti descritti in rubrica.

Va di premessa, che l'atto di affiliazione alla F.M.I. comporti per i tesserati l'obbligo di osservare le norme che attengono lo svolgimento delle attività riconosciute e normate dai regolamenti sportivi.

Tuttavia questo Tribunale non ravvisa una condizione di sovrapposibilità tra il "Moto Club Lambretta Club Siracusa" e il "Lambretta Club di Siracusa", (il primo affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana, il secondo al Lambretta Club d'Italia), se non in ragione di alcune cariche sociali ricoperte dagli stessi soggetti.

Le due formazioni sociali si caratterizzano invero per distinte finalità statutarie e nello specifico, il MotoClub per l'attività di promozione delle discipline sportive motoristiche, e il Lambretta Club per l'organizzazione di raduni ed eventi ricreativi e culturali dedicati agli amatori dei veicoli di fabbricazione "Innocenti".

Il Lambretta Club Siracusa, risulta d'altra parte attribuito di codice fiscale fin

dal 2016, e non vi è prova che alla riprogrammazione della manifestazione in continuità della dicitura "TARTARUGHE in PISTA", corrispondessero finalità elusive del contributo federale imposto per le manifestazioni atipiche di cui all'art. 13 RdG.

Del pari inappurato se la riproposizione dell'evento da parte di altro soggetto, esorbitasse da finalità meramente ricreative, per il cui svolgimento si sarebbe reso necessario il nulla osta da parte del competente Comitato Regionale.

La natura meramente ricreativa della manifestazione, realizzata "solo ai fini sociali" per come evidenziato in locandina, non si rende esclusa né appare incompatibile rispetto alle modalità di "iscrizione aperta a tutti" propria dei ritrovi in piazza, sede altresì congeniale ai ringraziamenti finali rivolti agli intervenuti, anche appartenenti ad altri clubs.

La connotazione "sportiva" dell'evento, non risulta d'altra parte contestata nel capo di incolpazione: ad invarianza dei programmi descritti in locandina, è in definitiva improvato se il raduno rivestisse residuale natura di manifestazione atipica soggetta a preventiva autorizzazione secondo vigente regolamento tecnico sportivo.

Per i motivi che precedono, le evidenze acquisite si appalesano insufficienti ad attribuire ai deferiti la responsabilità per gli illeciti ascritti in rubrica.

Sulla scorta di quanto appurato, la segnalazione da parte del Co.Re. Sicilia avente ad oggetto la riproposizione dell'evento revocato, risulta corredata dalla spedizione della locandina con l'indicazione della nuova promotrice Lambretta Club di Siracusa.

Tale informativa ancorché all'origine del deferimento, non assurge in alcun modo a condotta atta a determinare per forma e contenuti i presupposti della lite temeraria nei termini descritti all'art. 67 RdG: la richiesta della difesa non può avere alcun seguito in tal senso e andrà al dunque senz'altro rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letto l'art. 93 del RdG.,

ASSOLVE tutti gli incolpati dai capi di imputazione, in quanto non si è raggiunta la prova piena della colpevolezza dei predetti deferiti.

RIGETTA la richiesta difensiva di condanna alle spese per lite temeraria, ai sensi dell'art. 67 R.d.G., atteso che non ricorrono i requisiti descritti dalla norma.

Depositata il 23 marzo 2018


Avv. Claudio Fiorentino

Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino

PRESIDENTE T. F.



Il presente provvedimento sia comunicato a :

Avv. Valerio Greco;

M.C. Lambretta Club Siracusa;

Monaco Luigi;

Bracchitta Isidoro;

Di Dio Giacomo;

Noto Bartolo;

Garaffa Vincenzo;

Meli Matteo;

Fratantonio Luigi;

Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze F.M.I.;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Ufficio Moto d'Epoca F.M.I.;
Co. Re. Sicilia;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.